

COMUNE DI SUCCIVO
(PROVINCIA DI CASERTA)



ORIGINALE
DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 19,49 nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, situata in Piazza IV Novembre, convocato nelle forme di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione straordinaria. Risultano all'appello nominale presenti :-

qualifica	Cognome e nome	P/A		Cognome e nome	P/A
<i>Sindaco</i>	TINTO ANTONIO	P	<i>Consigliere</i>	PAPA FRANCESCO	A
<i>Consigliere</i>	NARDACCIO FRANCESCO	A	<i>Consigliere</i>	MARSILIO ANTONIO	A
<i>Consigliere</i>	SERRA GENNARO	P	<i>Consigliere</i>	DELL'AVERSANA FRANCESCO	A
<i>Consigliere</i>	IOVINELLI AMEDEO	P	<i>Consigliere</i>	D'ERRICO ANTONIO	P
<i>Presidente</i>	MORELLI FRANCESCO	P			
<i>Consigliere</i>	DELL'AVERSANA EDUARDO	P			
<i>Consigliere</i>	AULETTA RAFFAELE	P			
<i>Consigliere</i>	DI SANTILLO SALVATORE	P			
<i>Consigliere</i>	PASCALE FRANCESCO	P			

Totale presenti : 9 totale assenti :4

Presiede la seduta : dott. Francesco Morelli nella sua qualità di Presidente ;

Redige il verbale il Segretario Comunale : dott. Marco Verdicchio ;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente invita i presenti a deliberare sul seguente argomento:

n. 11 del 30 luglio 2015

Oggetto

MODIFICA degli artt.8, comma 1, 9 e 10 del REGOLAMENTO per l'APPLICAZIONE della TASSA sui RIFIUTI (TARI).



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA di CASERTA)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE:

- la allegata proposta di deliberazione avente pari oggetto, avanzata dal Responsabile del Settore Demografico-Tributi;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

ATTESA la propria competenza a procedere;

CONSIDERATO che:

- sull'allegata proposta la III Commissione Consiliare, debitamente convocata per lo scorso 27 luglio, è stata dichiarata deserta e che, pertanto, ai sensi dell'art.10, comma 2 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in tali casi si prescinde dall'obbligo di sentire il parere della stessa;
- il revisore dei conti, cui la allegata proposta è stata trasmessa il 21 luglio u.s. al fine di acquisire sulla stessa il parere di legge, non si è espresso nei termini di cui all'art. 32, comma 1 del *Regolamento Comunale di Contabilità* e che, pertanto, ai sensi del medesimo articolo del regolamento comunale citato, detto parere si intende reso favorevolmente;

UDITO il dibattito riportato qui di seguito nei tratti salienti:

Il Presidente Francesco Morelli ricorda che quello del 30 luglio è il termine ultimo per modificare il regolamento e le tariffe con decorrenza 2015.

Il Sindaco illustra la proposta facendo presente che, con la stessa, il responsabile del Settore Tributi propone l'adozione del cosiddetto metodo normalizzato, distinto in quote fisse e variabili ed influenzato dalla quantità dei componenti del nucleo familiare, adottato dalla stragrande maggioranza dei comuni in sostituzione del metodo alternativo basato solo sull'ampiezza dei locali sottoposti a tassazione;

Il Consigliere Antonio D'Errico chiede quali siano i benefici per la popolazione derivanti dall'adozione del nuovo metodo e riflette sul fatto che il costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti è salito dai 370 milioni di lire di oltre 15 anni fa al 1.340.000 euro di oggi

Il Sindaco fa presente che il nuovo regolamento, che presuppone uno studio, fatto in maniera puntuale, che commisura il costo a carico delle utenze in base alla numerosità del nucleo familiare e a un'ampia gamma di categorie merceologiche, determina una tariffazione rispondente al principio comunitario del "chi inquina paga". Certo, essendo da anni abituati a ragionare in termini di soli metri quadrati, inizialmente la nuova tariffazione provocherà inevitabili problemi. La legge impone la copertura integrale del costo del servizio inclusi i costi del personale comunale comunque impegnato nell'ambito del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e i costi delle bollettazioni e delle riduzioni. E' chiaro che tenere il paese pulito costa e che i tempi in cui la tassa era più bassa sono quelli in cui il servizio era svolto male. Il consorzio è fallito anche a causa degli esigui incassi. La riduzione dei costi si può avere solo aumentando la raccolta differenziata.

Il Consigliere D'Errico constata la singolarità del fatto che le famiglie numerose, in genere agevolate dalle leggi fiscali, vengano penalizzate e si chiede quale convenienza abbia il cittadino, al di là delle motivazioni di cura dell'ambiente, dal fare la raccolta differenziata.

Il Consigliere e assessore all'Ambiente, Francesco Pascale risponde che vivere in un ambiente salubre è il vantaggio per la popolazione succivese. L'assessore, inoltre, segnala che gli studi che sono alla base della determinazione delle nuove modalità tariffarie consentono di individuare le criticità del sistema di raccolta e i punti sui quali lavorare. Il Comune sta commissionando un piano industriale sulla base del quale formulare il capitolato dell'appalto in itinere e migliorare ulteriormente la gestione dell'ambiente che negli ultimi mesi già si è giovata dell'avvio delle attività di spazzamento meccanico e di lavaggio delle strade nonché del fatto che è stata bonificata la maggior parte delle discariche incontrollate di rifiuti e che viene effettuato costantemente il monitoraggio della situazione anche attraverso l'avvio di un nuovo progetto di videosorveglianza. Tutto questo ha un costo ma ciò non può far rimpiangere i tempi del consorzio che ha alimentato sprechi e criminalità. Il rischio è che con la prossima

nascita degli aa.tt.oo. si ritorni a quei tempi con l'aggravante che l'obbligo di copertura integrale del costo del servizio potrà determinare l'approvazione di tariffe ancora più alte non destinate ad alimentare spese virtuose.

Il Presidente ricorda che l'aumento delle tariffe rispetto al passato evocato da D'Errico (anni 1998-1999) è dovuto anche all'obbligo di copertura integrale del costo del servizio che la legge ha imposto dal 2008 mentre precedentemente le percentuali di copertura a carico dei cittadini erano inferiori; lo stesso costo del servizio era nettamente inferiore: infatti nel 2002 (anno di avvio del servizio integrato di igiene urbana e della connessa raccolta differenziata) il Consorzio Geo-Eco fatturava al Comune € 41.000 mensili (negli anni successivi il valore di tali fatture incluse nel costo del servizio è lievitato a € 45.000) a differenza degli attuali € 67.000 mensili fatturati dall'attuale gestore privato del servizio. A tali costi di gestione vanno poi aggiunti i costi comuni così come indicati nel PEF. Inoltre, non bisogna trascurare i rilevanti costi che il Comune deve sostenere per portare i rifiuti in discarica. Il Presidente osserva, in merito all'opportunità di adottare il metodo normalizzato, che lo stesso è giustificato dal fatto che nella fruizione di tutti i servizi pubblici le famiglie numerose pagano di più. L'Amministrazione nella determinazione delle aliquote aventi natura più propriamente tributaria quali l'Imu e la Tasi ha previsto agevolazioni per ogni figlio a carico, tutelando in tal modo le famiglie numerose; nel caso della Tari è l'obbligo di applicare il principio comunitario del "chi inquina paga" ad impedirlo.

RITENUTO di condividere tutto quanto riportato nella allegata proposta;

CON 7 voti favorevoli espressi nelle forme di legge e l'astensione dei consiglieri Auletta e D'Errico

DELIBERA:

di APPROVARE la allegata proposta di deliberazione "*modifica degli artt.8, comma 1, 9 e 10 del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)*" avanzata dal Responsabile del Settore Demografico-Tributi;

successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

II CONSIGLIO COMUNALE

CON 7 voti favorevoli espressi nelle forme di legge e l'astensione dei consiglieri Auletta e D'Errico

DELIBERA:

di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



COMUNE di SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

OGGETTO: MODIFICA degli artt.8, comma 1, 9 e 10 del REGOLAMENTO per l'APPLICAZIONE della TASSA sui RIFIUTI (TARI).

IL RESPONSABILE del SETTORE DEMOGRAFICO-TRIBUTI

VISTI:

- il regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 4.9.2014 ed in particolare gli artt. 8,9 e 10.l'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del 6.3.2014;
- il DPR 158/99;
- gli artt. 52 del D.Lgs.446/97 e 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art.27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio ;
- che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 e relativi allegati, è stato prorogato al 30 luglio;
- l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

CONSIDERATO necessario commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato) di cui all'art. 1, c. 651, della L. 147/2013 e non con quelli di cui al comma 652, stante la difficoltà di individuare attendibili coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

RITENUTO, pertanto, di modificare, i suddetti articoli in modo tale da far sì che la determinazione delle tariffe avvenga attraverso il metodo cd "normalizzato";

PROPONE al CONSIGLIO COMUNALE di DELIBERARE:

di MODIFICARE come segue il comma 1 dell'art.8 e gli artt. 9 e 10 del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI):

Art. 8 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. Le tariffe sono definite, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 651 della L. 147/2013.

Art. 9 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($K_a(n)$) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($K_b(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.
3. Il consiglio Comunale si riserva in sede di deliberazione annuale delle tariffe di avvalersi, fino a quando la legge lo consentirà, della possibilità di prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
4. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema

presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

5. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.
6. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
8. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
9. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
10. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:
 - a) gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
 - b) gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
 - c) i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.
11. Il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:
 - a) per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
 - b) per i non residenti ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti la tariffa è determinata assumendo convenzionalmente come numero di occupanti, quello di tre unità
12. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

Art. 10 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999 potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività ($Kc(ap)$), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.
2. Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività ($Kd(ap)$), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti $Kc(ap)$ e $Kd(ap)$ sono applicati considerando

l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.

4. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
5. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.
6. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui sui si generano contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.
7. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.
8. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.
9. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso. In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

di DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la modifica avrà efficacia a decorrere dall'1.1.2014;

di TRASMETTERE copia della presente delibera e del regolamento modificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Succivo, 21 luglio 2015



dott. Marco Verdicchio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Per quanto concerne la regolarità tecnica della presente proposta, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Settore Demografico-Tributi esprime parere favorevole.

dott. Marco Verdicchio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Per quanto concerne la regolarità contabile della presente proposta, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
AMMINISTRATIVO - CONTABILE
dott. Salvatore D'Angelo
(Dott. Salvatore D'Angelo)

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

dott. Francesco Morelli



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Marco Verdicchio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE del SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

ATTESTA

che la presente deliberazione è all'Albo Pretorio Comunale conforme all'originale dal _____ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi _____ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267



dott. Salvatore D'Angelo

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000
- attesta che la deliberazione di cui al presente verbale diventa esecutiva alla data di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.lgs 267/2000

Succivo, 4. VII. 15



Il Segretario Comunale
Dott. Marco Verdicchio

CERTIFICAZIONE

La presente è copia conforme all'originale esistente agli atti dell'ufficio.

Viene rilasciata copia per uso

- amministrativo
- consigliere Comunale
- altro

Succivo li:

